



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN VERO MILIS**

Via Umberto I n. 12 - 09070 - SAN VERO MILIS

Tel. 0783 53670 – C.F. 90027760959 codice univoco UFG2N4

Codice IPA istsc\_oric81200v e-mail [oric81200v@istruzione.it](mailto:oric81200v@istruzione.it) pec [oric81200v@pec.istruzione.it](mailto:oric81200v@pec.istruzione.it)

sito web: [www.icsanveromilis.edu.it](http://www.icsanveromilis.edu.it)

Prot. N.

Circolare N. 21/2025 2026

San Vero Milis, 16.09.2025

A tutto il Personale docente e ATA  
Loro indirizzi e-mail

Agli alunni e alle loro famiglie

Sito – RE-Atti

**Oggetto: Indicazioni sulle modalità e gli strumenti per giustificare le assenze degli alunni**

**VISTE** le disposizioni nazionali e regionali relative alle certificazioni mediche per assenza scolastica:

- **Per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria** la riammissione a scuola è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 del 22/12/1967 - Regolamento per l'applicazione del Titolo III del D.P.R. 11/12/1961 n.264 - relativo ai servizi di medicina scolastica, che all'art 42 così recita: "...L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante...". Il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la "dichiarazione del medico curante..." è, quindi, di 6 giorni. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i festivi e i prefestivi, quando l'assenza sia iniziata prima;
- **Per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria** la *Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 "Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie" - Art. 39 - "Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico" in base al quale cessa l'obbligo di rilascio della dichiarazione del medico di famiglia circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza per assenza scolastica superiore ai cinque giorni*, salvo i casi previsti dalla norma, a partire dal 24.10.2023 data di pubblicazione della legge sul BURAS;
- **Per gli alunni della scuola secondaria di I grado**, il D.Lgs. 62/2017, artt. 5 e 6 relativamente alla frequenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  del monte ore personalizzato delle discipline, fatte salve le deroghe approvate dal Collegio dei docenti, quale requisito indispensabile per l'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- Vista la Circolare interna n. 10/2025 "Comunicazione monte ore discipline\_a.s. 2025-2026";
- **Per le assenze "programmate"** dal genitore (es. settimana bianca, vacanza, gita, motivi familiari), inferiori o superiori a 5 giorni per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria **non dovute, quindi, a cause mediche**, comunicate preventivamente alla scuola,

(Allegato 1);

- **Per le assenze “non programmate” dai genitori**, superiori a 5 giorni per gli alunni della **scuola secondaria di I grado**, ovvero in presenza di assenze di cui non è stata data comunicazione preventiva alla scuola, **sarà necessario presentare il certificato medico per la deroga al monte ore delle assenze.**

Si informano, inoltre, i genitori che tutti gli alunni dai 6 ai 16 anni, si trovano in età di obbligo scolastico e che ai sensi dell'art. 114, **comma 4, del D. Lgs 297/1994, nuova formulazione ai sensi del DL 123/2023**, *“Il dirigente scolastico deve verificare la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti **per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.** Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi”.*

**L'art. 12 comma 8 del DL 123/2023 (c.d. Decreto Caivano)** ha, inoltre, introdotto un inasprimento dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (genitori/tutori/affidatari) introducendo nel Codice Penale l'articolo 570-ter (**Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori**) che recita *“Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o **non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi,** la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è **punito con la reclusione fino a due anni.***

*Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al **decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297** per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o **non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi,** l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è **punito con la reclusione fino a un anno.***

Si precisa che lo stato di salute può essere attestato esclusivamente da un medico con relativa certificazione recante data di inizio e fine della malattia.

**Le giustificazioni delle assenze ovvero i certificati medici, devono giungere alla scuola (segreteria alunni) tempestivamente ovvero prima del /al rientro in classe degli alunni assenti o entro, e non oltre, le 24 ore successive.**

***I coordinatori delle classi della secondaria di I grado e i docenti dei team della scuola primaria cureranno l'informativa alla Dirigente Scolastica relativamente alle assenze superiori ai 15 giorni, anche non continuativi nell'arco di un trimestre, per gli adempimenti di competenza (Allegato 2)***

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Antonina Caradonna  
(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del firmatario  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993)